

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Virna Fassi
Mario Luca Rizzi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Stefano Finardi

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Elisabetta Sporchia

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.533

Somma restituita: come comportarsi in dichiarazione?

Mio figlio ha restituito al datore di lavoro una somma che nell'anno precedente è stata oggetto di tassazione. Come dobbiamo comportarci ai fini della futura dichiarazione dei redditi?

— LETTERA FIRMATA

La normativa in materia stabilisce che l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione.

Infatti, a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, può essere portato in deduzione nei periodi d'imposta successivi l'importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione.

In alternativa il contribuente può scegliere, allo scopo di evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto; In tale caso deve

seguire le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2016.

Deve inoltre verificare che l'importo inserito tra gli oneri deducibili corrisponda a quanto indicato al punto apposito della CU 2019 oltre alla contemporanea presenza del codice "CG" nelle annotazioni. Se invece il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la detrazione, l'importo da inserire tra gli oneri deducibili deve corrispondere a quanto indicato nell'attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

RISPOSTA N. 1.534

Cedolare secca in presenza di comproprietari

È possibile optare per il regime della cedolare secca anche ove sussistano due o più comproprietari?

— LETTERA FIRMATA

Qualora sussistano due o più locatori, oppure due o più persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile locato, l'opzione prevista dalla

cedolare secca può essere esercitata anche «disgiuntamente» da ciascun

locatore, ovvero «pro quota».

In tal caso, le agevolazioni previste dal regime speciale operano soltanto per il locatore che ha esercitato l'opzione. I comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca restano però tenuti al versamento dell'imposta di registro, da calcolare sulla quota del canone di locazione loro imputabile in ragione della rispettiva quota di possesso. In caso opzione per la cedolare secca da parte solo di alcuni proprietari, non è possibile applicare gli aggiornamenti Istat al canone di locazione per nessuno dei contitolari.

RISPOSTA N. 1.535

Si può detrarre con intestazione differente?

Mio padre ha avviato una ristrutturazione alla casa di sua proprietà. Poiché non ha capienza Irpef sufficiente, per massimizzare il beneficio fiscale pensavo di intestare, pagare, e detrarre io sua figlia convivente, ma non più a carico, le fatture relative a mobili ed elettrodomestici, entro i 10mila euro. Posso agire in tal senso o per fruire del relativo bonus, devo aver pagato anche qualche fattura relativa ai lavori di ristrutturazione? In tal caso,

c'è un importo minimo?

- LETTERA FIRMATA

L'art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 prevede che, ai fini della detrazione 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici, ci debba essere coincidenza tra il soggetto che fruisce del bonus mobili (la figlia convivente col proprietario della casa oggetto dell'intervento edile) e quello che fruisce della detrazione per ristrutturazioni (il padre proprietario). La figlia, pertanto, deve aver pagato almeno una quota delle spese di ristrutturazione. Se, pertanto, le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal solo padre, la detrazione del 50% per l'acquisto dell'arredamento (detrazione del 50% sino a 10mila euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici) compete solo a lui (a meno che la figlia convivente non abbia concorso in parte alle spese di ristrutturazione). Le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e pagate nel 2018 sono detraibili solo se collegate con interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2017.

